PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPITI DALLE ALLUVIONI DEL DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO 1973

Art. 25

Contributi ai capi famiglia per perdita vestiario, biancheria o suppellettili varie

Ai capi famiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1972 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, puo' essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila. Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni, che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973. Il contributo e' corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 30 giugno 1973, con l'indicazione della entita' e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonche' della posizione, per il periodo di imposta 1972, agli effetti della imposta complementare. Il prefetto della provincia, sentito il sindaco, determina il contributo. Il contributo e' corrisposto dalla prefettura sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordine di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilita' speciale intestata alle medesime dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno e' autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Versione in vigore dal 25 gennaio 1973, non più in vigore dal 25 marzo 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973
Estremi	Decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-della-sicilia-e/art-25-contributi-ai-capi-famiglia-per-perdita-vestiario-biancheria-o/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it